

PUGLIA 2008

1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) L.r. 2 luglio 2008, n. 19 (B.U. 7 luglio 2008, n. 107 str.)

Disposizioni regionali urgenti.

Il titolo I di questa legge contiene disposizioni in materia di agricoltura. Alcune riguardano i consorzi di bonifica; altre, che integrano la l.r. 22/2006 (vedi *Puglia, 2006, 4 a*), riguardano indennizzi ad allevatori per danni da epidemia *blue tongue*; altre, che integrano la l.r. 32/01 (vedi *Puglia, 2001, 1.4 a*), dispongono in merito allo smaltimento di carcasse di animali morti nelle aziende zootecniche; altre infine riguardano l'utilizzo di acque sotterranee per uso irriguo.

(b) L.r. 19 dicembre 2008, n. 36 (B.U. 23 dicembre 2008, n. 200)

Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali.

Finalità della legge è l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla legge cost. 3/2001 (Modifiche al titolo V seconda parte Cost.) e alla legge 131/2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della repubblica alla legge cost. 3/2001).

Principio ispiratore è l'integrazione tra le funzioni ripartite tra i diversi livelli di governo locale, attuata mediante il ricorso alla programmazione e progettazione ad approccio integrato.

Vengono quindi disciplinate le funzioni dei comuni, delle province, della città metropolitana, delle comunità montane, della regione. Viene istituita la cabina di regia per il decentramento quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra i vari livelli di governo locale. La regione adotta misure per la verifica del corretto esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, in caso di inefficacia in accordo con essi determina eventuali correttivi, e in caso la situazione non si modifichi può affidare l'esercizio della funzione ad altro ente territoriale.

Vengono infine disciplinati aspetti relativi alle risorse finanziarie, umane e strumentali.

E' abrogata la l.r. 22/2000 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali, vedi *Puglia, 2000, 1.1.1 a*).

1.2 Settoriali

(a) L.r. 7 maggio 2008, n. 5 (B.U. 14 maggio 2008, suppl. al n. 76)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio).

Le principali modifiche riguardano i settori merceologici, le aree commerciali, gli orari e i giorni di apertura e chiusura degli esercizi, i centri di assistenza alle imprese.

Si demanda inoltre ad apposito regolamento l'individuazione di nuovi criteri per il riconoscimento dei comuni a economia prevalentemente turistica e città d'arte.

(b) L.r. 19 dicembre 2008, n. 37 (B.U. 23 dicembre 2008, n. 200)

Norme in materia di attività professionali turistiche.

Questa legge, finalizzata al riconoscimento e alla valorizzazione delle professioni turistiche, interviene sulla definizione delle relative attività e dei profili, sulla declaratoria delle funzioni e sul sistema di accreditamento per l'esercizio dell'attività, promosso dalla regione mediante l'istituzione di appositi elenchi provinciali e l'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione o delle competenze specifiche.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 26 febbraio 2008, n. 2 (B.U. 29 febbraio 2008, suppl. al n. 34)*

Riconoscimento delle masserie didattiche.

In base al principio della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo, per valorizzarne la figura e determinare una fonte aggiuntiva di reddito, la regione istituisce il circuito "Masserie didattiche della regione Puglia", destinato alle aziende che svolgono attività produttiva tradizionale e che si impegnano nell'attività dell'accoglienza didattico-formativa attraverso al figura dell'operatore dell'attività didattica (che può o meno coincidere con il titolare dell'azienda).

La legge disciplina l'istanza e la procedura per il riconoscimento, i casi di revoca di esso, l'istituzione di apposito albo regionale.

Ai fini del riconoscimento, l'allegato A definisce i requisiti agricolo-produttivi, socio-didattici, logistici e di sicurezza.

(b) *L.r. 29 luglio 2008, n. 20 (B.U. 1 agosto 2008, n. 124)*

Costituzione dell'Enoteca/Elaioteca regionale.

La regione promuove la costituzione dell'Enoteca/Elaioteca regionale, con una sede regionale e una per ogni provincia, allo scopo di valorizzare in Italia e all'estero i prodotti agroalimentari pugliesi, e in particolare i vini e gli oli di qualità.

Esa avrà la forma di un'associazione, cui partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori agricoli, cooperative agricole, distretto enologico e soggetti privati.

La legge definisce i finanziamenti e la loro concessione; demanda alla giunta l'adozione di un regolamento di attuazione.

(c) *L.r. 2 ottobre 2008, n. 24 (B.U. 7 ottobre 2008, suppl. al n. 157)*

Disposizioni in materia di stabilimenti balneari.

Vengono modificate due leggi regionali precedenti, la 17/2006, integrata con alcuni commi relativi alle strutture funzionali all'attività balneare, e la 29/1994.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *R.r. 22 aprile 2008, n. 4 (B.U. 28 aprile 2008, n. 67)*

Procedure per l'erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell'occupazione.

Questo regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali esenti dall'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione europea in materia di aiuti alla creazione di posti di lavoro, e di aiuti all'assunzione stabile, tutelata e sicura di lavoratori svantaggiati. Esso non si applica ai settori

carboniero, della costruzione navale, operanti in attività direttamente connesse all'esportazione, operanti in settori condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati.

Dopo una serie di definizioni, vengono disciplinati soggetti beneficiari, localizzazione, finalizzazione degli aiuti, criteri per l'accesso, intensità dell'aiuto, spese ammissibili, cause di revoca del beneficio.

(b) R.r. 26 giugno 2008, n. 9 (B.U. 30 giugno 2008, n. 103)

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione.

Questo regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti dall'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione europea, nei settori ammissibili a finanziamento nell'ambito del FESR con esclusione del settore turismo. Il regolamento non si applica ai settori pesca e acquicoltura, costruzione navale, industria carboniera, siderurgia, fibre sintetiche; non si applica ad aiuti a favore di attività connesse con l'esportazione o subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli di importazione.

Il titolo I (Disposizioni generali) detta norme comuni alle varie tipologie di aiuti ammesse (definizioni, beneficiari, criteri di selezione degli interventi, aiuti individuali, localizzazione, spese ammissibili, modalità di rendicontazione, cumulo delle agevolazioni, modalità di controllo e monitoraggio). I titoli successivi sono dedicati ognuno ad una tipologia di aiuto: agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese; agli investimenti in ricerca per le Pmi; per servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese; alle medie imprese e ai Consorzi di Pmi per Programmi Integrati di Agevolazione; ai programmi di investimento promossi da grandi imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali.

(c) R.r. 29 luglio 2008, n. 17 (B.U. 1 agosto 2008, n. 124)

Regolamento di attuazione dell'articolo 18, comma 8 ter, della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2, e s.m. e i. – Fondo per il risanamento finanziario dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale.

L'articolo della legge citata nel titolo ha istituito il Fondo per il risanamento finanziario per la concessione di contributi sugli interessi pagati per il rimborso dei mutui contratti dai Consorzi ASI finalizzati al loro risanamento.

Questo regolamento determina le modalità e i criteri per l'accesso al fondo e per l'erogazione delle agevolazioni concesse.

(d) R.r. 14 ottobre 2008, n. 20 (B.U. 17 ottobre 2008, n. 163)

Regolamento per aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione.

Finalità del regolamento è sia la promozione della nascita di nuove piccole imprese innovative, sia il consolidamento di quelle già operative, rimuovendo i vincoli finanziari ostativi che fanno sì che in Puglia il loro numero sia al di sotto della media nazionale.

Vengono disciplinati gli aspetti relativi ai beneficiari, al campo di applicazione (con esclusione dei settori pesca e acquicoltura, costruzione navale, industria carbonifera, siderurgia, fibre sintetiche), alla localizzazione, alle misure agevolabili, all'intensità di aiuto, alle spese ammissibili, alle modalità di ammissione all'agevolazione, di selezione delle domande, di erogazione del

contributo, di rendicontazione e riconoscimento delle spese, di controllo e monitoraggio, al divieto di cumulo, ai casi di revoca del beneficio.

(e) R.r. 21 novembre 2008, n. 24 (B.U. 25 novembre 2008, n. 182)

Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (*de minimis*) alle Pmi.

Questo regolamento disciplina la concessione di agevolazioni finanziate dalla regione in attuazione del regolamento CE della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore.

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, con esclusione di alcune tipologie di aiuti, che vengono elencate.

Vengono date alcune definizioni, e vengono disciplinati aspetti relativi ai beneficiari; all'oggetto delle agevolazioni (investimenti e occupazione; servizi di consulenza e partecipazione a fiere; ricerca, sviluppo e innovazione; formazione; lavoratori svantaggiati e disabili; garanzie); all'agevolazione concedibile; alle procedure di concessione dell'aiuto; al cumulo degli aiuti, alle forme di monitoraggio e controllo.

(f) R.r. 21 novembre 2008, n. 25 (B.U. 25 novembre 2008, n. 182)

Regolamento per la concessione di aiuti agli investimenti e allo *start up* di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati.

Finalità del regolamento è l'agevolazione della nascita di nuove microimprese promosse da alcune categorie svantaggiate. Vengono definiti i requisiti dei beneficiari; il campo di applicazione (sono esclusi i settori pesca e acquicoltura, costruzione navale, industria carboniera, siderurgia, fibre sintetiche, attività connesse con la produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea); la localizzazione; le misure agevolabili; l'intensità dell'aiuto; le spese ammissibili; le modalità di ammissione alle agevolazioni, di erogazione del contributo, di rendicontazione e riconoscimento delle spese, di controllo e monitoraggio; i casi di revoca del beneficio; il divieto di cumulo.

(g) L.r. 19 dicembre 2008, n. 38 (B.U. 23 dicembre 2008, n. 200)

Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali.

Finalità della legge è la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, garantendo al contempo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e un'adeguata informazione sull'origine e la specificità dei prodotti.

La legge disciplina i vari interventi regionali: incentivo all'utilizzo di prodotti di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati ad enti pubblici; sostegno alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli; promozione mediante varie misure dei prodotti di origine regionale; controlli al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati; agevolazione alla vendita di prodotti regionali da parte della distribuzione, presso la quale (con esclusione degli esercizi di vicinato) devono esserci spazi appositi a ciò riservati.

4. *Leggi finanziarie*

(a) *L.r. 19 febbraio 2008, n. 1 (B.U. 22 febbraio 2008, n. 30)*

Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010 della regione Puglia) e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

L'articolo 28 di questa legge interviene a semplificare le procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane.

L'articolo 29 apporta un'integrazione all'articolo 18 della legge regionale 2/2007 (Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale, vedi *Puglia, 2007, 2.a*), disponendo la costituzione del Fondo per il risanamento finanziario dei consorzi ASI, che abbiano approvato un piano di risanamento mediante ricorso a mutui.

L'articolo 33 dispone l'obbligo per i Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e per i titolari di aziende faunistico-venatorie, ai fini del ripopolamento faunistico, di utilizzare capi provenienti esclusivamente da allevamenti nazionali e prevalentemente pugliesi.

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*